**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 10**

La Commissione, preso atto dello schema di decreto legislativo adottato in attuazione delle disposizioni della legge di delegazione europea 2021, e della Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, recanti disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o *whistleblowers)* una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni;

preso atto che, a causa del mancato recepimento della sopraindicata direttiva, pende peraltro procedura di infrazione;

preso atto che il provvedimento in esame cura il migliore coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti segnalanti, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

preso atto della assoluta necessità di operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti anche al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea;

preso atto del favorevole avviso dell'ANAC, che ha peraltro attivamente contribuito ai lavori propedeutici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo l, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, lettera a), alinea, dello schema - relativi alle segnalazioni rientranti nella nuova disciplina di tutela - lo schema pone la condizione che il comportamento, l'atto o l'omissione illecito ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, laddove la direttiva non contempla in alcun modo tale condizione;

- ancora con riferimento all'articolo 1, considerando che la Direttiva non contempla taluni settori, tra cui quello relativo all'amministrazione militare, e non vi è per lo Stato italiano alcun obbligo di recepire le disposizioni della Direttiva, appare opportuno valutare l'opportunità di ricomprendere il settore della amministrazione militare e delle forze di polizia nel campo di applicazione della stessa;

- con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera q), nn. 2 e 3, lo schema include tra i soggetti del settore privato, obbligati ad istituire canali di segnalazione interni ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, anche i soggetti che non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati, ancorché tale possibilità sia prevista dalla direttiva quale mera facoltà per gli Stati membri, da esercitare solo "in seguito ad una adeguata valutazione dei rischi delle attività svolte": appare pertanto opportuno valutare la necessità di condizionarne l'effettiva applicazione al positivo svolgimento dell'attività di valutazione dei rischi prescritta;

- con riferimento all'articolo 3 - che individua i lavoratori, ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione - andrebbe valutata l'opportunità di adoperare anche nei due passaggi della lettera c) del comma 4, in conformità alla formulazione di cui alla lettera a) dello stesso comma, la locuzione *"rapporto giuridico"* (in luogo della locuzione *"rapporto di lavoro");*

- con riferimento all'articolo 7, al fine di una migliore protezione della riservatezza dei segnalanti, si valuti l'opportunità di riformularne il comma 2, prevedendo che le segnalazioni esterne siano effettuate in forma orale solo in via assolutamente residuale;

- ancora con riferimento all'articolo 7 - che individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato- andrebbe valutata l'esigenza di rivedere la formulazione del comma 3 dell'articolo 7, esplicitando l'obbligo di trasmissione alla autorità competente;

- con riferimento all'articolo 9 - che prevede una serie di informazioni relative alle procedure di segnalazione - andrebbe valutata la esigenza di rivedere la formulazione del comma 1 dell'articolo 9, invertendo l'ordine delle parole *"sito"* e *"proprio",* nonché di modificare la rubrica dell'articolo inserendovi il riferimento anche alle segnalazioni interne;

- con riferimento all'articolo 16 - relativo alle condizioni per la protezione della persona segnalante - la norma non fa riferimento ai casi di denunce anonime all'autorità giudiziaria o contabile, per cui andrebbe valutata l'opportunità di una valutazione di tale profilo, come anche - sul piano testuale - l'esigenza di rivedere la formulazione del comma, sostituendo il participio passato *"stato"* con *"stata";*

- con riferimento all'articolo 17 - che pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante - andrebbe valutata l'esigenza di rivedere la formulazione del comma 3, esplicitando che il danno possa essere conseguenza anche della denuncia, oltre che della segnalazione o divulgazione;

- con riferimento all'articolo 18 - che disciplina le misure di sostegno in favore della persona segnalante - i commi 1, 2 e 3, fanno riferimento solo alla persona e non anche agli autori di denunce all'autorità giudiziaria o contabile, per cui andrebbe considerata l'opportunità di una valutazione di tale profilo, come anche di rivedere la formulazione del comma 1, sostituendo al plurale *"alle persone"* il singolare *"alla persona",* ed esplicitando che l'elenco indicato viene pubblicato dall'ANAC sul proprio sito *internet* istituzionale;

- con riguardo al comma 3 dell'articolò 19 - relativo alla tutela del soggetto segnalante, nella parte in cui prevede il reintegro del lavoratore che ha effettuato una segnalazione o una denuncia e che è stato illegittimamente licenziato - andrebbe valutata l'opportunità di inserire lo specifico riferimento anche alla fattispecie della divulgazione pubblica fra le cause del licenziamento ritorsivo;

- con riferimento all'articolo 21, appare opportuno segnalare l'opportunità di riconsiderare il trattamento sanzionatorio, laddove le sanzioni di cui al comma 1, lettera b) appaiono del tutto sproporzionate (in eccesso) rispetto a quelle ben più miti delineate per gli illeciti amministrativi - quali le ritorsioni nei confronti del segnalante) sanzionati dalla lettera a), i quali comportano invece un'offesa certo più grave al bene giuridico tutelato;

- con riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 22 e dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, sulle misure di protezione delle persone coinvolte, lo schema non sembra assicurare gli stessi presidi di protezione al pari del soggetto segnalante: in questo senso appare necessario valutare la opportunità di riconoscere alle "persone coinvolte" adeguate prerogative di difesa e reazione, in modo da evitare danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative;

- con riferimento all'articolo 25 - contenente le disposizioni finanziarie - andrebbe infine valutata l'esigenza di rivederne la formulazione, aggiungendo una virgola tra la parola *"umane"* e la parola *"strumentali"*.